

Gli sgravi contributivi per le avversità climatiche

Per far scattare le agevolazioni Inps è necessaria l'emanazione di un **decreto ministeriale di riconoscimento della calamità**

CORRADO
FUSAI

In un'annata in cui la siccità e le grandinate sono state purtroppo protagoniste, vale la pena ricordare che, ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004, alle imprese agricole che subiscono danni a seguito di calamità naturali, eventi eccezionali o avverse condizioni atmosferiche, a determinate condizioni è concesso anche, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento.

Esonero parziale per un anno

Costituiscono oggetto dell'esonero i contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti dovuti dalle imprese agricole «in scadenza nei 12 mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento»: si tratta dei contributi i cui termini di versamento vengono a "naturale scadenza" nel periodo considerato e non anche di

quelli relativi ai periodi pregressi (ruoli supplementari, contributi rateizzati, recupero crediti, ecc.). Sono tuttavia inclusi nello sgravio i contributi che, pur essendo riferiti a periodi antecedenti l'evento calamitoso, vengono in riscossione nei 12 mesi successivi all'evento stesso per motivi non imputabili al contribuente, mentre restano esclusi dal beneficio i contributi relativi a periodi pregressi che vengono in riscossione nei 12 mesi successivi all'evento a causa di un comportamento omissivo del contribuente.

Presupposti e requisiti per accedere al beneficio

Per poter beneficiare dell'agevolazione devono ricorrere i seguenti presupposti di carattere oggettivo:

- delimitazione da parte delle Regioni dei territori colpiti da calamità;
- proposta della Regione di declaratoria della eccezionalità dell'evento;
- dichiarazione del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, dell'esistenza di eccezionale "calamità atmosferica" e individuazione dei territori danneggiati sulla base della richiesta regionale, e pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

È necessario che il decreto indichi espressamente, tra le misure previste a favore delle aziende interessate, anche lo sgravio contributivo: in assenza, esso non spetterà ad alcuna azienda.

Un'azienda non compresa nella delimitazione territoriale, anche se ricorrono tutti i requisiti previsti dalla legge, non può accedere all'agevolazione.

Tre sono le condizioni soggettive necessarie perché l'impresa agricola possa presentare la domanda di esonero parziale dei contributi: essere iscritta nel registro delle imprese; essere iscritta nella relativa gestione previdenziale; aver subito determinati danni alla Plv.



Cervellari

Riguardo al requisito dell'iscrizione delle imprese agricole nella relativa gestione previdenziale, poiché l'iscrizione all'Inps è individuale, occorre che il titolare dell'azienda, alla data dell'evento, risulti iscritto come coltivatore diretto, mezzadro, colono o imprenditore agricolo professionale, anche socio di società.

Possono accedere al beneficio anche le cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione, e commercializzazione dei prodotti agricoli e le organizzazioni dei produttori riconosciute.

Per quanto riguarda il requisito relativo ai danni alla Plv, questi non devono essere inferiori al 30%. I criteri per il calcolo della Plv ai fini della quantificazione del danno sono i seguenti:

- l'entità del danno deve essere accertata sulla base della produzione media ordinaria delle tre campagne precedenti, escludendo gli anni in cui si sono verificate avversità dichiarate eccezionali;
- nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla Plv le produzioni zootecniche;
- sono esclusi i danni alle produzioni e alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata (si tratta di una polizza assicurativa per la quale lo Stato concorre al pagamento di una quota del premio, la cui sottoscrizione da parte delle imprese resta comunque volontaria, e che riguarda le produzioni espressamente indicate territorio per territorio);
- nel calcolo della percentuale dei danni devono essere comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici;
- la Plv per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea.

Un apposito decreto ministeriale ha stabilito le seguenti percentuali di sgravio da calcolarsi sui contributi oggetto dell'agevolazione:

- se i danni alla Plv sono compresi tra il 30% e il 70%, la percentuale di sgravio è pari al 17%;
- per la generalità delle aziende, se i danni alla Plv sono superiori al 70%, la percentuale di sgravio è pari al 50%.

La legge prevede un aumento della percentuale di esonero nella misura del 10% nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102/2004 si verificano a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi: la percentuale di sgravio contributivo spettante (che sarà determinabile solo a seguito



dell'emanazione del decreto ministeriale) per un evento calamitoso "significativo" (per tale intendiamo l'evento che ha comportato danni alla Plv pari o superiori al 20% o al 30%) deve essere aumentata del 10% se nel corso dell'anno solare immediatamente precedente la stessa azienda aveva subito una calamità significativa; se nell'anno solare ancora immediatamente precedente l'azienda aveva già subito un evento significativo, la percentuale di sgravio contributivo spettante dovrà essere aumentata del 20%; e così via.

La presentazione della domanda

L'agevolazione viene concessa su domanda da presentarsi all'Inps. La legge non pone termini per la presentazione della domanda: se ne deve quindi dedurre che il termine di presentazione è quello ordinario di prescrizione cui sono soggetti i contributi obbligatori, quale risulta dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995, e cioè 5 anni, da computarsi a partire dalla data in cui può esser fatto valere il diritto allo sgravio.

La presentazione della domanda può avvenire solo per via telematica, attraverso il "cassetto previdenziale" on line sul sito dell'Inps. Si ricorda che ogni impresa agricola può accedere al proprio "cassetto" direttamente (se in possesso delle credenziali rilasciate su richiesta dall'Inps) ovvero incaricando un soggetto abilitato. ■